



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 156 del 12/10/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 ottobre 2010, n. 2151

D.M. 4 agosto 2010 n. 7407 “Modifiche all’art. 5 del DM 27 novembre 2008 n. 5396 concernente Disposizioni di attuazione dei Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione” Disposizioni regionali.

L’Assessore alle Risorse Agroalimentari, Dott. Dario Stefàno, sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile della Posizione Organizzativa “Viticoltura e Olivicoltura”, dal Dirigente dell’Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e confermata dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ha modificato i regolamenti (CE) n. 1493/1999, n.1782/2003, n.1290/2005 e n. 3/2008 ed abrogato i regolamenti (CEE) n. 2392/1986 e n. 1493/1999.

Il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009, ha incorporato le disposizioni previste dal regolamento (CE) n.479/2008 nel regolamento (CE) n.1234/2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM).

L’allegato XV ter del predetto regolamento (CE) n. 491/2009, sezione D “Sottoprodotti”, stabilisce gli obblighi a cui si devono attenere gli operatori del settore al fine di eliminare detti prodotti, allo scopo che gli stessi non siano oggetto di ulteriori fermentazioni o altri utilizzi impropri.

Il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione ha disciplinato le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’OCM del mercato vitivinicolo.

Il Decreto Legislativo n. 152/2006 (norme in materia ambientale), all’art. 183 comma 1 lettera p), definisce i sottoprodotti come: “le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera a), che soddisfino tutti i seguenti criteri, requisiti e condizioni: 1) siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione; 2) il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito; 3) soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l’impianto dove sono destinati ad essere utilizzati; 4) non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3), ma posseggano tali requisiti sin dalla fase della produzione; 5) abbiano un valore economico di mercato.” Qualora anche solo uno dei punti sopracitati non è soddisfatto, il materiale assume la connotazione di rifiuto; deve quindi essere annotato nei registri di carico e scarico di cui all’art. 190 del Decreto

Legislativo n.152/2006, viaggiare accompagnato da formulario di identificazione rifiuti mediante un trasportatore autorizzato ed essere recapitato in un impianto autorizzato al suo recupero.

Nella fattispecie, i sottoprodotti della lavorazione delle uve: fecce, vinacce (bucce e vinaccioli) e raspi, nel caso in cui i produttori non intendano disfarsene, ma reimpiegarli nell'attività agricola, rispondono ai criteri, requisiti e condizioni sopraesposti e sono quindi sottoprodotti dell'attività agricola e non rifiuti.

La D.G.R. n. 19 del 23 gennaio 2007 "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati -Attuazione della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole" individua le Zone Vulnerabili da Nitrati di origine agricola (ZVN), sulle quali il quantitativo di azoto totale ad ettaro non deve superare i 170 Kg.

Il Decreto MIPAAF 4 agosto 2010 n. 7407 "Modifiche all'articolo 5 del DM 27 novembre 2008 n.5396, concernente disposizioni di attuazione dei Reg. CE n. 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione", all'art. 1, comma 4, fissa che le Regioni e le Province autonome stabiliscano tempi e modalità per la distribuzione dei sottoprodotti della vinificazione per uso agronomico nonché le disposizioni applicative per l'utilizzazione dei sottoprodotti per usi alternativi, diversi da quelli previsti al comma 1 dell'art. 1 dello stesso decreto.

Il citato decreto all'art.1 comma 5 stabilisce l'obbligo da parte del produttore che destina i sottoprodotti ad usi alternativi di effettuare la preventiva comunicazione agli organi competenti prima di procedere alle operazioni di ritiro.

Per quanto sopra riportato, si propone di:

- approvare le "Disposizioni regionali in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 agosto 2010 n. 7407 di cui all'Allegato A, composto di pagine n.3, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura saranno adottate ulteriori disposizioni in merito ai controlli;

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N° 28/01 E S.M.I.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4 - comma 4 - lettera a), della L.R. n. 7/97.

**LA GIUNTA**

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alle Risorse Agroalimentari;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento, dal responsabile della Posizione Organizzativa "Viticoltura e Olivicoltura, dal Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree ed Erbacee e dal Dirigente ad interim del Servizio Agricoltura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

**DELIBERA**

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse e qui si intendono integralmente richiamate,

- di approvare le “Disposizioni regionali in materia di uso agronomico dei sottoprodotti della vinificazione in applicazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 4 agosto 2010 n. 7407” di cui all’Allegato A, di pagine n.3 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di stabilire che con successivo provvedimento del Dirigente del Servizio Agricoltura saranno adottate ulteriori disposizioni in merito ai controlli;
- di trasmettere il presente provvedimento per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Avv.Loredana Capone